



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 113 DI DATA 04 Marzo 2026

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Suanfarma Italia S.p.A. - installazione di Rovereto (TN), corso Verona, 165. Aggiornamento d'ufficio per rettifica della propria determinazione n. 247 di data 28 maggio 2025.

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

MR

Il Dirigente Settore aut.cont.
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

1 Testo originale provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista l'Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) rilasciata, ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (di seguito APPA) n. 283 di data 14 settembre 2011, in relazione allo stabilimento per la produzione di prodotti farmaceutici di base (attività di cui al punto 4.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006) sito in Rovereto (TN), corso Verona, 165, gestito dalla società Sandoz Industrial Products S.p.A. (oggi Suanfarma Italia S.p.A., di seguito Gestore), con sede legale in Rovereto (TN), corso Verona, 165 ed i successivi aggiornamenti;

vista la domanda di nuova AIA presentata in data 30 dicembre 2024 (ns. prot. n. 982442, 982505, 982415, 982381 e 982331 di data 31 dicembre 2024), tendente ad ottenere una nuova Autorizzazione integrata ambientale ex art. 29-nonies, comma 2, ed in particolare la richiesta di modifica all'impianto di trattamento delle acque reflue, in particolare prevedendo un trattamento chimico-fisico di ozonizzazione in luogo del comparto di elettrofiltrazione installato, in quanto quest'ultimo si è rivelato, benché molto performante, poco affidabile (fase b) del complessivo progetto di revamping dell'impianto di depurazione delle acque reflue) e conseguente definizione del cronoprogramma e dei valori di riferimento in fase transitoria;

visto il riesame parziale dell'AIA rilasciato con propria determinazione n. 247 di data 28 maggio 2025;

vista la comunicazione di data 8 gennaio 2026 (ns. prot. n. 9838) con cui viene preannunciata al gestore la necessità di rettificare il provvedimento di data 28 maggio 2025, in particolare per quanto concerne gli inquinanti "*Azoto totale*" e "*Fosforo totale*" ed il parametro "*Temperatura*" a seguito dell'ultimazione delle modifiche all'impianto di depurazione delle acque reflue prodotte dall'installazione (Tabella 2B) e modifica della Tabella 2A, adeguando i limiti imposti in fase transitoria alla luce dei dati di monitoraggio rilevati negli ultimi anni ;

vista la nota trasmessa dal Gestore in data 10 gennaio 2026 (ns. prot. n. 16391 di data 12 gennaio 2026) inerente precisazioni in merito ai valori limite applicabili all'installazione per i parametri fisici temperatura e colore;

vista le successive osservazioni trasmesse dal Gestore in data 23 gennaio 2026 (ns. prot. n. xxx di data 26 gennaio 2026) con cui il Gestore dà riscontro alle rettifiche proposte, in particolare con riferimento al parametro "*Temperatura*" ed all'inquinante "*Azoto totale*" da rispettare a seguito della messa a regime del comparto di ozonizzazione, e richiede la revoca della rettifica in parola, proponendo di definire, in contraddittorio, nel corso della seduta della conferenza dei servizi per il rilascio della nuova AIA prevista per marzo 2026, eventuali ulteriori azioni da porre in essere;

vista la nota di data 23 febbraio 2026 (ns. prot. n. 159357) con cui il Settore Autorizzazioni e controlli chiarisce che i valori limite della nota di data 8 gennaio riferiti alla Tabella 2B non erano da intendersi immediatamente cogenti, ma che detta comunicazione era proprio volta a consentire al Gestore di esprimere le proprie osservazioni preventivamente al rilascio del formale atto di rettifica e che, in ogni caso, nel corso della citata seduta della conferenza dei Servizi è comunque possibile effettuare ulteriori valutazioni e definire le condizioni per il raggiungimento di detti obiettivi, tenuto conto, in particolare che la rettifica dei limiti in parola sarà vigente, in ogni caso, successivamente alla data della suddetta conferenza dei Servizi;

dato atto che, con propria determinazione di data 28 maggio 2025, nella definizione dei limiti applicabili per gli inquinanti "*azoto totale*" (e relative forme azotate) e "*fosforo totale*" a seguito dell'implementazione del comparto di ozonizzazione (Tabella 2B dell'Allegato 1), in quel momento intesa come fase di completa messa a regime dell'impianto di depurazione delle acque reflue (quindi non come valori da applicare in una fase transitoria), sono stati accordati limiti che, sebbene riconducibili all'applicazione dei BAT-AEL di settore, non sono in realtà coerenti con le disposizioni della Tabella D del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e pertanto debbano essere rettificati;

rilevato, in ogni caso, che i valori limite per cui è necessaria la rettifica, così definiti nella sopra richiamata Tabella 2B della propria determinazione di data 28 maggio 2025, fanno riferimento a limiti che sarebbero in ogni caso applicabili nel futuro e pertanto i valori da rettificare non sono in realtà mai divenuti effettivamente applicabili/applicati;

preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004 la Provincia Autonoma di Trento ha classificato come area sensibile tutti i bacini idrici del proprio territorio, per cui i limiti di azoto totale e fosforo totale sono pari rispettivamente a 10 mg/l e 1 mg/l

rilevato inoltre che la suddetta Tabella D del T.U.L.P. (note 1, 2 e 3 in calce alla stessa), per detti inquinanti richiama il rispetto della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, la cui nota 2 prevede i medesimi limiti per i suddetti inquinanti per scarichi di acque industriali in acque superficiali ed in aree sensibili;

rilevato che con la suddetta determinazione di data 28 maggio 2025 veniva concessa una deroga al rispetto di detti limiti, fissando i limiti in coerenza con i BAT-AEL applicabili, pertanto, in prima battuta, coerentemente con i dettami dell'art. 51-bis, comma 1, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

dato atto tuttavia che il rispetto anche dei suddetti limiti per “Azoto totale” e “Fosforo totale”, in corrispondenza dello scarico parziale Sp, era stato sin dal 2020 individuato come una delle misure atte a migliorare lo stato di qualità del corpo idrico ricettore finale rio Coste;

rilevato inoltre che il medesimo art. 51-bis, comma 2, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti prevede che: *“L'autorizzazione integrata ambientale include tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 3 e 10 della direttiva 2008/1/CE (oggi sostituita dalla Direttiva 2010/75/CE) e dalle corrispondenti disposizioni statali, per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale fissa i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti secondo quanto stabilito dall'articolo 9 della citata direttiva e nel rispetto delle disposizioni statali di attuazione e di questo testo unico, con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, della sua ubicazione e delle condizioni locali dell'ambiente”*;

dato atto che l'art. 29-sexies, commi 3 e 4-ter, del D.Lgs. 152/2006 dispone che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione;

ritenuto pertanto doveroso procedere a rettificare d'ufficio i suddetti limiti;

ritenuto inoltre opportuno prevedere che per gli inquinanti fosforo totale e azoto totale, si possano transitoriamente applicare i limiti individuati in Tabella 2A (così come modificati secondo i successivi capoversi), ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 nonché dell'art. 8, comma 3bis, del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., al fine di dare un congruo termine al Gestore per poter individuare ed applicare le implementazioni tecnologiche (e/o gestionali) atte a garantire il continuativo rispetto di detti limiti, demandando al procedimento di nuova AIA la definizione delle puntuali relative condizioni;

dato atto inoltre che risulta doveroso rettificare, nelle condizioni di messa a regime dell'impianto, il limite per il parametro fisico “Temperatura” in corrispondenza dello scarico S1, rendendolo coerente con le disposizioni del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

rilevato che il corpo idrico recettore finale è un corpo classificato come “corpo idrico naturale” dal Piano provinciale di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 di data 16 dicembre 2022;

dato atto, in ogni caso che, dalla definizione di cui all'art. 54, comma 1, lettera l) e art. 74, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 152/2006, (*“l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere”*), un canale (anche artificiale) è qualificabile come corpo idrico superficiale ed è diverso dalla fognatura

bianca, la cui definizione è individuata al medesimo art. 74, comma 1, lettere dd) ed ee) del medesimo decreto;

dato atto che il D.Lgs. 152/2006 come limite per il parametro temperatura in corpo idrico superficiale non prevede valori limite superiori a 30°C, se non per i canali artificiali, condizione non coerente con quella dell'installazione;

ritenuto conseguentemente, che per uno scarico avente recapito in fognatura bianca (che convoglia poi i reflui in un corpo idrico naturale), il limite di temperatura applicabile, in condizioni di normale esercizio dell'installazione, non potrà che essere il valore limite individuato dalla Tabella D del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ciò anche alla luce delle disposizioni del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (art. 7 ed 8 in particolare) e dell'art. 14 delle norme di attuazione del piano di risanamento delle acque (deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1987, n. 5460), limite che per le disposizioni del sopra citato Testo Unico e per quanto esposto, non può essere derogato nelle normali condizioni di esercizio;

stabilito tuttavia di confermare, in via transitoria, una deroga al limite della temperatura, prevedendo una tolleranza di 5°C (quindi fino ad un valore massimo di 35°C), ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 101 del medesimo decreto nonché dell'art. 8, comma 3bis del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., al fine di dare un congruo termine al Gestore per poter individuare ed applicare le implementazioni tecnologiche (e/o gestionali) atte a garantire il continuativo rispetto di detto limite, demandando al procedimento di nuova AIA la definizione delle puntuali relative condizioni;

ritenuto inoltre, anche alla luce delle conclusioni delle verifiche programmate del Piano di Monitoraggio e controllo, rettificare la tabella 2A del paragrafo "*Scarichi idrici*" della suddetta determinazione, rivedendo i limiti coerentemente al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e fissando per gli inquinanti "*Azoto totale*" e "*Fosforo totale*", transitoriamente, ai sensi dell'art. 29-sexies, del D.Lgs. 152/2006 valori limiti coerenti con i BAT-AEL di settore, valori coerenti con le capacità depurative dell'impianto di depurazione alla luce dei dati rilevati negli ultimi anni sia dal Gestore che dall'APPA;

stabilito si imponga le sopra citate misure anche in considerazione che il periodo transitorio di adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue si è protratto in maniera imprevedibile (principalmente a causa delle problematiche intercorse con l'impianto di elettrossidazione), oltre i termini inizialmente preventivati;

ritenuto pertanto doveroso disporre per azoto totale e fosforo totale, rispettivamente i limiti di 35 mg/l e 2 mg/l, e adeguando alla tabella D del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti i valori limite per gli altri inquinanti, al netto degli inquinanti COD e forme azotate per cui vengono per ora confermati i limiti precedentemente imposti;

stabilito inoltre di adeguare le Tabelle 2A (e 2B a seguito rilascio nuova AIA) precisando che i limiti in corrispondenza dello scarico S1 siano definiti anche in corrispondenza dello scarico Sp, diversamente da quanto precedentemente stabilito, prevedendo autonomi controlli per i parametri "*Saggio di tossicità acuta*", "*pH*" e "*Ossigeno disciolto*", ai sensi degli articoli 29-sexies, 101 e 108 del D.Lgs. 152/2006;

rilevato, in particolare che il monitoraggio dei parametri "*pH*" e "*Ossigeno disciolto*" era già stato originariamente imposto in corrispondenza dello scarico Sp, anche in considerazione del fatto che questi due parametri sono anche indicativi della corretta gestione del comparto depurativo;

ritenuto pertanto opportuno i limiti per i suddetti parametri in corrispondenza dello scarico parziale Sp;

ritenuto inoltre, in merito alla determinazione del "*Saggio di tossicità*" in corrispondenza dello scarico parziale Sp, anche ai fini del principio di precauzione e dell'azione ambientale di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, nonché ai sensi dei sopra citati articoli del D.Lgs. 152/2006, che la determinazione di detto saggio in corrispondenza dello scarico Sp, sia idonea a verificare complessivamente l'eventuale presenza di composti tossici e di poter eventualmente disporre le opportune azioni correttive, nonché al fine di poter valutare, in detti termini, l'efficacia del

trattamento di ozonizzazione, atteso che, in ogni caso, in corrispondenza dello scarico finale S1 è comunque effettuato regolarmente dal Gestore il test biologico della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2268 del 7 settembre 2001 (nota 4 in calce alla Tabella 2A e 2B);

stabilito pertanto, nelle more del rilascio della nuova AIA, di adeguare la tabella 2A dell'Allegato 1 alla propria determinazione n. 247 di data 28 maggio 2025 secondo quanto specificato in premessa, demandando alla conclusione del procedimento di nuova AIA in atto la definizione delle condizioni per l'adeguamento ai limiti di Tabella 2B, rettificati secondo quanto specificato nella nota trasmessa in data 8 gennaio 2026 (ns. prot. n. 9838) ed in premessa al presente atto, in particolare per gli inquinanti "Azoto totale", "Fosforo totale" e "Temperatura";

vista la comunicazione di data 19 novembre 2025 (ns. prot. n. 905981 di data 20 novembre 2025) relativa all'adeguamento del sistema costituito dalle vasche comunicanti 911.1 e 911.2 e che è stato completato l'adeguamento della gestione delle acque meteoriche alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1239 del 26 luglio 2021 (*Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne - disposizioni attuative dell'articolo 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)*);

vista la fideiussione bancaria n. S089992070456 di data 11 novembre 2020 (ns. prot. n. 746104 di data 19 novembre 2020), così come integrata in data 2 febbraio 2021 (ns. prot. n. 72169) ed in data 21 dicembre 2021 (ns. prot. n. 2263 di data 4 gennaio 2022), emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, piazza San Carlo, 156, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino all'occorrenza di € 600.000 nell'interesse del Gestore, a copertura della medesima attività di smaltimento di rifiuti pericolosi (operazione di smaltimento D10) costituiti dalla miscela acquosa contenente composti organici volatili (codice CER 07 01 04*), come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P. ed ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, a copertura degli obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra citato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001 e n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 2016/902 del 30 maggio 2016 inerente le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 2022/2427 del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica;

visto il documento Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, pubblicato nel 2016;

visto il Piano provinciale di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 di data 16 dicembre 2022;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004, che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

vista la legge provinciale L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante “*Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*” ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

viste le “*Linee Guida per la caratterizzazione, l’analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per la mitigazione delle emissioni delle attività ad impatto odorigeno*” approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1087 del 24 giugno 2016;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*”;

dato atto di aver accertato che non sussistano conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nell’istruttoria;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dello ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che, in conseguenza della suddetta deliberazione, la competenza per il rilascio delle AIA spetta al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;

determina

1. di aggiornare d’ufficio la propria determinazione di riesame parziale dell’Autorizzazione integrata ambientale n. 247 di data 28 maggio 2025, relativa all’installazione per la produzione di prodotti farmaceutici di base sito in Rovereto (TN), corso Verona, 165, gestito dalla società Suanfarma Italia S.p.A., con sede legale in Rovereto (TN), corso Verona, 165, sostituendo la Tabella 2A dell’Allegato 1 di detta determinazione, paragrafo “Scarichi idrici”, come la tabella 2A di seguito riportata, secondo quanto specificato in premessa:

Tabella 2A: limiti alle emissioni e frequenze degli autonomi controlli – **valori da rispettare fino a messa a regime del comparto di ozonizzazione**

<i>Inquinante</i>	<i>Valore limite S1</i>	<i>Frequenza di monitoraggio</i>	<i>Valore limite Sp</i>	<i>Frequenza di monitoraggio</i>
pH			6 – 8,5	Annuale
Temperatura	30°C (*)	Annuale		
Colore	Non percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1:20	Annuale		
Odore	Non deve essere causa di molestie	Annuale		
Materiali grossolani	-	-	Assenti	Annuale
Solidi sospesi totali	-	-	40 mg/l	Annuale
Materiali sedimentabili	-	-	0,5 mg/l	Annuale
BOD ₅	-	-	40 mg/l	Mensile
COD	-	-	300 mg/l	Mensile
Metalli e non metalli tossici totali (As – Cd – Cr (VI) – Cu – Hg – Ni – Pb – Se – Zn)	-	-	1,5 mg/l	-
Alluminio	-	-	1 mg/l	-
Arsenico e suoi composti (come As)	-	-	0,5 mg/l	-
Bario come Ba	-	-	10 mg/l	-

<i>Inquinante</i>	<i>Valore limite S1</i>	<i>Frequenza di monitoraggio</i>	<i>Valore limite Sp</i>	<i>Frequenza di monitoraggio</i>
Boro come B	-	-	2 mg/l	-
Cadmio come Cd	-	-	0,01 mg/l	-
Cromo totale	-	-	2 mg/l	-
Cromo III come Cr	-	-	2 mg/l	-
Cromo VI come Cr	-	-	0,1 mg/l	-
Ferro come Fe	-	-	2 mg/l	-
Manganese come Mn	-	-	2 mg/l	-
Mercurio come Hg	-	-	0,005 mg/l	-
Nichel come Ni	-	-	0,5 mg/l	-
Piombo come Pb	-	-	0,1 mg/l	-
Rame come Cu	-	-	0,1 mg/l	Annuale
Selenio come Se	-	-	0,01 mg/l	-
Stagno come Sn	-	-	2 mg/l	-
Zinco come Zn	-	-	0,5 mg/l	Mensile
Cianuri come CN ⁻	-	-	0,1 mg/l	-
Cloro attivo libero come Cl ₂	-	-	0,1 mg/l	-
Solfiti come SO ₃ ⁻	-	-	1 mg/l	-
Solfuri come H ₂ S	-	-	0,5 mg/l	-
Solfati come SO ₄ ²⁻	-	-	1.000 mg/l	Annuale
Cloruri come Cl ⁻	-	-	1.200 mg/l	Annuale
Fluoruri come F ⁻	-	-	6 mg/l	Annuale
Fosforo totale (come P)	-	-	2 mg/l	Mensile
Azoto ammoniacale come NH ₄ ⁺	-	-	15 mg/l	Annuale
Azoto nitroso come N	-	-	0,6 mg/l	Annuale
Azoto nitrico come N	-	-	20 mg/l	Annuale
Azoto totale	-	-	35 mg/l	Mensile
Grassi e oli animali/vegetali	-	-	20 mg/l	-
Oli minerali	-	-	5 mg/l	-
Idrocarburi totali	-	-	5 mg/l	-
Fenoli totali come C ₆ H ₅ OH	-	-	0,1 mg/l	-
Aldeidi come H-CHO	-	-	1 mg/l	Annuale
Solventi organici aromatici	-	-	0,1 mg/l	Annuale
Solventi organici azotati	-	-	0,1 mg/l	-
Solventi clorurati	-	-	0,5 mg/l	-
Tensioattivi totali	-	-	2 mg/l	Annuale
Pesticidi fosforati	-	-	0,05 mg/l	-
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	-	-	0,05 mg/l	-
tra cui: -	-	-	0,01 mg/l	-
aldrin	-	-	0,01 mg/l	-
-	-	-	0,01 mg/l	-
dieldrin	-	-	0,01 mg/l	-

<i>Inquinante</i>	<i>Valore limite S1</i>	<i>Frequenza di monitoraggio</i>	<i>Valore limite Sp</i>	<i>Frequenza di monitoraggio</i>
- endrin	-	-	0,002 mg/l	-
- isodrin	-	-	0,002 mg/l	-
Pesticidi clorurati	-	-	0,05 mg/l	-
Saggio di tossicità acuta	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	-	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	Semestrale
Ossigeno disciolto			Non meno di 5 mg/l	Annuale
AOX	-	-	1 mg/l	Mensile

(*) Per il parametro “*Temperatura*” è ammessa una tolleranza di 5°C (valore massimo 35°C) rispetto al valore limite individuato nella Tabella 2A. Si raccomanda di mettere in atto tutti gli accorgimenti utili a limitare il valore di detto parametro;

- di demandare alla conclusione del procedimento di nuova AIA in atto la definizione delle condizioni per l’adeguamento ai limiti di Tabella 2B, rettificati secondo quanto specificato nella nota trasmessa in data 8 gennaio 2026 (ns. prot. n. 9838) ed in premessa al presente atto, in particolare per gli inquinanti “*Azoto totale*” e “*Fosforo totale*” ed il parametro fisico “*Temperatura*”;
- di confermare, nelle more del rilascio del provvedimento di nuova AIA e fatto salvo quanto riportato ai punti 1 e 2, tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni della propria determinazione n. 247 di data 28 maggio 2025;
- di dare atto che la fideiussione bancaria n. S089992070456 di data 11 novembre 2020 (ns. prot. n. 746104 di data 19 novembre 2020), così come integrata in data 2 febbraio 2021 (ns. prot. n. 72169) ed in data 21 dicembre 2021 (ns. prot. n. 2263 di data 4 gennaio 2022), emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, piazza San Carlo, 156, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino all’occorrenza di € 600.000 nell’interesse del Gestore, a copertura della medesima attività di smaltimento di rifiuti pericolosi (operazione di smaltimento D10) costituiti dalla miscela acquosa contenente composti organici volatili (codice CER 07 01 04*), come previsto dall’art. 88 del T.U.L.P. ed ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 9-septies, a copertura degli obblighi di cui all’art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del D.Lgs. 152/2006;
- di avvertire che, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il titolare dell’Autorizzazione integrata ambientale è tenuto a comunicare al Settore Autorizzazioni e controlli le modifiche progettate all’impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l’eventuale aggiornamento dell’Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
- di rammentare che l’Autorizzazione integrata ambientale è **valida fino al 14 settembre 2027 e comunque fino al completamento del procedimento di nuova AIA di cui alla comunicazione di avvio del procedimento di data 8 gennaio 2025 (ns. prot. n. 6789);**
- di stabilire che l’Autorizzazione integrata ambientale è comunque subordinata all’osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all’esecuzione delle opere, alla localizzazione dell’impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall’autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265

8. di trasmettere copia della presente determinazione al Gestore e, per conoscenza, al comune di Rovereto (TN), all'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente, all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia ed al Servizio Antincendio e protezione civile;
9. di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TRGA di Trento entro 60 giorni oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.